

## REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI ) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

**MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 53 DEL 6 DICEMBRE 2016**

### Esiti della pubblica consultazione

**Roma, 7 dicembre 2016**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 11/2016 concernente modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Assirevi - Associazione Italiana Revisori Contabili](#)
- [Ordine degli Attuari](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Successivamente agli esiti della consultazione sul documento n. 11/2016, riguardanti le modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, verrà pubblicato il testo modificato del suddetto Regolamento ISVAP.

\*\*\*

Documento di consultazione n. 11/2016 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**Legenda**

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni generali		<p>Alla luce dell'abrogazione nell'articolo 2 "Definizioni" del ruolo dell'attuario revisore, si suggerisce di eliminare il riferimento anche nelle seguenti disposizioni:</p> <p>1 - "RITENUTA la necessità di fornire indicazioni alla società di revisione e all'attuario revisore in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;"</p> <p>2 - Art. 33 comma 1: "La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "Area di intervento e relazione dell'attuario revisore delle imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".</p>	<p><u>Proposta parzialmente accolta</u></p> <p>1) Dal testo è stato eliminato il riferimento all'attuario revisore;</p> <p>2) Non si è ritenuto necessario modificare l'articolo 33, poiché il provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 è stato abrogato dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.</p>
2	ANIA	Osservazioni generali		<p>Nella Relazione di presentazione al documento in consultazione, nello specifico a pagina 3, viene fornita indicazione in merito all'entrata in vigore della disciplina regolamentare: "a partire dal bilancio di esercizio 2016 nonché dalla relazione semestrale al 30</p>	<p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>Il Provvedimento che emenda il testo reca indicazione della sua data</p>

			<i>giugno 2017</i> ". Si suggerisce di riportare tale indicazione anche all'articolo 35 "Entrata in vigore" al fine di dare chiarezza interpretativa.	di entrata in vigore.
3	ANIA	Osservazioni generali	Si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire nell'articolo 2 "Definizioni" un riferimento al concetto di "sufficienza delle riserve tecniche" e di "corrette tecniche attuariali"; definizioni richiamate dall'art. 102, comma 2 del Codice Assicurazioni Private e centrali in relazione al giudizio che il revisore legale deve esprimere.	<u>Proposta accolta</u> Il testo regolamentare è stato di conseguenza emendato.
4	ASSIREVI	Osservazioni generali	Per esigenze di coordinamento e al fine di evitare dubbi interpretativi, le indicazioni fornite da IVASS a pag. 3 della relazione di presentazione in merito all'entrata in vigore della disciplina regolamentare (" <i>a partire dal bilancio di esercizio 2016 nonché dalla relazione semestrale al 30 giugno 2017</i> ") dovrebbero essere recepite nel Regolamento attraverso una modifica dell'art. 35.	<u>Proposta non accolta</u> Il Provvedimento che emenda il testo reca indicazione della sua data di entrata in vigore.
5	Ordine degli attuari	Osservazioni generali	<p>Si richiede a Codesta Spettabile Autorità di confermare (o, nel caso in cui l'interpretazione fosse erronea, di chiarire l'intento della normativa) la seguente interpretazione da parte dell'Ordine degli Attuari desumibile dal combinato disposto di quanto previsto nel Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 22 e, in particolare, dall'articolo 51 dell'Allegato n. 14 (articolo per il quale si rimanda anche per alcune osservazioni formali trasmesse dall'Ordine nell'ambito della procedura di consultazione specifica dedicate al Documento che modifica il Regolamento n. 22) e di quanto previsto dal Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 7.</p> <p>Per le imprese che redigono il bilancio individuale secondo i principi contabili IAS/IFRS:</p> <p><b>- Bilancio d'esercizio individuale Vita:</b></p> <p>o Alla Funzione Attuariale (si veda il riferimento di cui sopra alla previsione dell'articolo 51 dell'Allegato n. 14 al Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 22) viene richiesto di "<i>esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve</i></p>	Si conferma l'interpretazione proposta, con esclusione di quanto osservato relativamente alla Relazione semestrale. Al riguardo, si precisa che l'articolo 17 è stato abrogato poiché la relazione semestrale rivista non contiene più poste di natura patrimoniale.

*tecniche determinate ai sensi del presente allegato, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS"*

o Al Revisore Legale (si veda articolo 10 del Documento di Consultazione che va a modificare il Regolamento n. 7) si richiede di esprimere *"il giudizio sulla sufficiente, adeguata e corretta determinazione delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio IAS/IFRS dell'impresa di assicurazione, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, verificando tra l'altro:*

*i metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative, effettuata ai sensi dei paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4;*

*i criteri seguiti per l'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4."*

**- Bilancio d'esercizio individuale Danni:**

o Alla Funzione Attuariale non è richiesto il rilascio di alcun tipo di giudizio.

o Al Revisore Legale si applica quanto in precedenza riportato per il bilancio d'esercizio Individuale Vita.

**- Relazione semestrale individuale Vita:**

o Alla Funzione Attuariale (si veda articolo 17 del Documento di Consultazione che va a modificare il Regolamento n. 7) è richiesto di esprimere i giudizi:

*sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche "con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi contabili internazionali senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4", e*

			<p><input type="checkbox"/> <i>s'ui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4" illustrando "gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS"</i> o Al Revisore Legale non è richiesta l'espressione di alcun giudizio.</p> <p><b>- Relazione semestrale individuale Danni:</b> o Alla Funzione Attuariale si applica quanto in precedenza riportato per la relazione semestrale individuale Vita. o Al Revisore Legale non è richiesta l'espressione di alcun giudizio.</p> <p>Se l'interpretazione fosse corretta, sembrerebbe permanere una discrasia di livelli di giudizio previsti tra imprese di assicurazioni che operano nei rami Danni e imprese di assicurazioni che operano nei rami Vita.</p>	
6	ASSIREVI	2	<p>Tenuto conto che gli amministratori hanno l'obbligo di costituire riserve tecniche sufficienti (cfr. artt. 23-bis, 23-ter, 23-quater, Allegati 14, 15 e 16 del Regolamento n. 22) e che la stima delle riserve tecniche è caratterizzata da un elevato grado di complessità e da una intrinseca aleatorietà, è fondamentale che il Regolamento fornisca una definizione del concetto di "sufficienza delle riserve tecniche", nonché di "corrette tecniche attuariali".</p> <p>L'inserimento delle definizioni, peraltro, è espressamente richiesto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 209/2005 ("Codice delle Assicurazioni Private" o "CAP"), ai sensi del quale "<i>l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali</i>".</p> <p>Sul punto si rinvia anche a quanto più ampiamente illustrato in commento all'art. 10.</p>	<p><u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza modificato.</p>

7	Ordine degli attuari	2	1, lettera d)	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di effettuare la modifica di seguito evidenziata:  “Codice” o “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 9 maggio 2015, n. 74.  Si suggerisce di effettuare questo intervento perchè in diversi punti del documento è ancora usato il termine “decreto” da solo che, però, nelle attuali Definizioni non sarebbe più riconducibile al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 9 maggio 2015, n. 74.</p>	<p><u>Proposta accolta</u>  Il testo è stato di conseguenza emendato.</p>
8	ASSIREVI	8	3	<p>In considerazione dell'importanza che il <i>solvency ratio</i> ha anche ai fini della predisposizione del bilancio e della revisione legale, si suggerisce di prevedere per l'approvazione della SFCR tempistiche allineate a quelle normativamente fissate per l'approvazione del bilancio. Sul punto, si rinvia anche ai commenti formulati da Assirevi nel documento in data 9 giugno 2016 riguardante il Documento in consultazione Ivass n° 6/2016.</p>	<p><u>Proposta non accolta</u>  Si concorda sull'utilità, ai fini dell'apprezzamento del presupposto della continuità aziendale, dell'informativa sul rispetto dei requisiti patrimoniali. Tuttavia, si fa presente che le tempistiche per l'approvazione del cd. SFCR sono previste direttamente dalla normativa comunitaria (cfr. art. 300 del Regolamento delegato 2015/35).  Il testo regolamentare è stato comunque emendato - in linea con l'omologa revisione del Regolamento ISVAP n. 22/2008 - abrogando il testo dell'articolo 8 e trasferendo la previsione di cui al presente commento nel nuovo comma 4-bis dell'articolo 7 .   Infine, si ritiene che la</p>

					tempistica sopra menzionata a regime (14 settimane successive alla chiusura dell'esercizio), decorso il periodo transitorio relativo agli esercizi 2016-2018, sia compatibile con l'iter di approvazione del bilancio civilistico. Il Provvedimento che emenda il testo reca disposizioni transitorie relative agli esercizi 2016-2018.
9	ANIA	10	1	<p>Nel comma 1 si riporta: <i>“Il revisore legale o la società di revisione, nella relazione di cui al l'articolo 9 del presente Regolamento, esprime il giudizio sulla sufficiente, adeguata e corretta determinazione delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio IAS/IFRS dell'impresa di assicurazione, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, verificando tra l'altro:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>i metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative, effettuata ai sensi dei paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4;</i></li> <li>- <i>i criteri seguiti per l'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4”.</i></li> </ul> <p>Tale previsione appare non essere del tutto allineata con la disposizione di cui all'art. 26 comma 1 del Regolamento n.22 che prevede: <i>“Il revisore legale o la società di revisione, nella relazione di cui all'articolo 24 redatta in conformità agli schemi di cui all'allegato 13, esprime – ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Codice - il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al presente Regolamento ed a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:</i></p>	<p><u>Proposta accolta</u> Il testo è stato di conseguenza emendato eliminando il comma 1, ripristinando per il comma 2 la versione antecedente alla pubblica consultazione ed aggiornando il testo con il richiamo alle riserve civilistiche per come disciplinate dal novellato Reg. n. 22/2008.</p>

				<p>a) <i>impiego di adeguate basi tecniche;</i>  b) <i>impiego di ipotesi evolutive prudenziali;</i>  c) <i>impiego di adeguate metodologie di calcolo</i>".  La definizione di giudizio non è precisamente riconciliabile nelle due disposizioni; si suggerisce di allineare i contenuti.</p>	
10	ASSIREVI	10	1	<p>Si propone di allineare il giudizio richiesto a quanto previsto all'art. 26 comma 1 dal Regolamento n. 22. In particolare, le componenti attualmente proposte dal Regolamento (sufficienza, adeguatezza e correttezza) appaiono tra loro sovrapposte e non perfettamente coincidenti.</p>	<p><u>Proposta accolta</u>  Si rimanda alla risoluzione relativa al commento n. 9.</p>
11	ASSIREVI	10	1-3-4	<p>Ai sensi dell'art. 102, comma 2, Codice Assicurazioni Private, IVASS definisce con regolamento, tra l'altro, "<i>le modalità e i termini di espressione del giudizio</i>" di sufficienza che il revisore è chiamato ad esprimere sulle riserve tecniche.</p> <p>Con riferimento alle "<i>modalità</i>" di espressione del giudizio di sufficienza del revisore, si ritiene che IVASS, nell'ambito del presente Regolamento, o, quantomeno, in un chiarimento applicativo, debba fornire indicazioni con riferimento (i) alle attività che il revisore è chiamato a svolgere per acquisire appropriati elementi probativi sulla sufficienza delle riserve tecniche e (ii) alla forma di reporting che il revisore dovrà utilizzare per l'espressione del giudizio in questione.</p> <p>Con riguardo al primo punto, una ipotesi di elenco di procedure che IVASS potrebbe ritenere appropriato indicare nelle circostanze è rappresentato da quanto segue:</p> <p>Sulla base delle risultanze dell'analisi svolta sui portafogli assicurativi presi a riferimento e sui relativi dati di base, il revisore, eventualmente con l'ausilio di un esperto in scienze attuariali, svolge le seguenti attività:</p> <p>a) svolgimento di analisi comparative delle riserve tecniche attraverso il ricalcolo di opportuni indici osservati in serie storica e la loro correlazione con altri indici significativi di bilancio.</p>	<p>Si ritiene che le attività proposte siano idonee a consentire la formulazione del giudizio di sufficienza sulle riserve tecniche.</p>



			<p>b) verifica, anche attraverso lo svolgimento di valutazioni statistico-attuariali, del rispetto dei seguenti principi, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. impiego di adeguate basi tecniche;</li> <li>ii. impiego di ipotesi evolutive prudenziali;</li> <li>iii. impiego di adeguate metodologie di calcolo;</li> </ul> <p>coerentemente con le indicazioni di cui agli Allegati 14, 15 e 16 del Regolamento n. 22.</p> <p>c) discussione con l'esperto al fine di valutare l'adeguatezza del suo lavoro e quindi, comprendere la pertinenza e ragionevolezza delle verifiche da lui svolte e delle sue conclusioni anche in merito, nelle specifiche circostanze, all'applicazione di metodi ed assunzioni significativi avuto riguardo alle corrette tecniche attuariali definite dal presente Regolamento.</p> <p>d) raccordo dei risultati ottenuti sui singoli rami con il giudizio finale espresso sulle riserve tecniche nel loro complesso, anche mediante l'indicazione di eventuali compensazioni considerate.</p> <p>Il giudizio del revisore legale o della società di revisione sarà espresso sulle riserve tecniche complessive tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio dell'impresa, distintamente per i rami vita e danni.</p> <p>Si propone pertanto di modificare i commi 1 e 3 dell'art. 10 in coerenza con le indicazioni sopra riportate.</p> <p>Con riferimento invece alle modalità di reporting da utilizzare per l'espressione del giudizio di sufficienza, si rinvia al commento sub Allegato 3.</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Non si ritiene necessario modificare il testo regolamentare.</p>
12	ASSIREVI	11	Per evitare che le compagnie siano gravate da costi non strettamente necessari, si propone di abrogare il comma 3. In effetti,	<p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>La disposizione non ha</p>

				ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento, la documentazione riguardante le attività poste in essere per il rilascio del giudizio di sufficienza e le relative risultanze devono essere conservate dal revisore per dieci anni e, pertanto, in tale periodo rimangono a disposizione anche dell'Autorità di Vigilanza.	una portata normativa innovativa rispetto al testo precedente.
13	ASSIREVI	13	3	Si richiede di eliminare il riferimento allo IAS 34 in quanto non coerente con l'impostazione generale proposta, ed in particolare con l'assenza dei dati patrimoniali, e della relativa informativa, nelle relazioni semestrali.	<u>Proposta parzialmente accolta</u> Tenuto conto delle ragioni illustrate nel commento, il testo è stato emendato prevedendo l'applicazione dei soli principi contenuti nello IAS 34.
14	ASSIREVI	17		Si richiede di specificare le tempistiche di redazione e di presentazione al CdA della relazione tecnica richiesta alla funzione attuariale in tempo utile per l'approvazione del progetto di bilancio.	L'osservazione non richiede modifiche al testo perché l'articolo 17 è stato abrogato (cfr. risoluzione di cui al commento n.5).
15	Ordine degli attuari	17		Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione delle note tecniche di cui all'articolo in oggetto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo perché l'articolo 17 è stato abrogato (cfr. risoluzione di cui al commento n. 5).

16	ANIA	20	1-b	<p>Nella premessa viene affermato che “coerentemente con l’approccio illustrato nel documento di consultazione 27/2015 attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice, si precisa che gli obblighi di redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata si applicano all’ultima controllante italiana di un sottogruppo europeo nel caso in cui, su decisione dell’IVASS, sia applicata al sottogruppo nazionale la vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale a livello di sottogruppo italiano”, chiarendo in tal modo la portata dell’obbligo sancito dall’art. 20, comma 1.b).</p> <p>Tenendo conto della Risoluzione IVASS contenuta negli esiti della pubblica consultazione al documento 16 in risposta all’osservazione 8 dell’ANIA</p> <p><i>“Al riguardo, nel caso in cui IVASS decida di assoggettare a vigilanza ed al calcolo della solvibilità di gruppo un sottogruppo nazionale con ultima controllante di Stato membro, si ritiene di poter dare una risposta positiva alla richiesta di sostituire il bilancio consolidato del sottogruppo con l’invio del reporting contabile che i sottogruppi trasmettono alla controllante estera per il consolidamento dei conti. Ciò in considerazione del principio di proporzionalità e della semplificazione.”</i>, precisando che <i>“tale possibilità sarà disciplinata normativamente nell’ambito dei lavori di revisione del Regolamento 7/2007 in tema di bilancio consolidato.”</i>, si suggerisce di integrare l’art 20, comma 1.b) con il seguente periodo:</p> <p><i>“tuttavia per dette imprese l’obbligo viene meno qualora i dati consolidati del sottogruppo nazionale siano determinati sulla base del “reporting package” elaborato e trasmesso alla controllante per la redazione del bilancio consolidato”.</i></p>	<p><u>Proposta parzialmente accolta</u></p> <p>Al fine di conciliare la richiesta di proporzionalità e semplificazione con la necessità di avere dati standardizzati, il testo del Regolamento è stato modificato prevedendo la trasmissione, da parte di tutti i sottogruppi nazionali con ultima controllante di Stato membro, di un “bilancio consolidato semplificato” e non soggetto a revisione esterna, formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, senza i prospetti di dettaglio.</p>
17	ANIA	28	1	<p>Si suggerisce di sostituire il richiamo all’articolo 19 del presente Regolamento (“Imprese obbligate”) con il richiamo all’articolo 20 del Regolamento (“Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza”).</p>	<p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>Non si ritiene necessario modificare il testo vigente.</p>

18	ASSIREVI	28	1	Sostituire il riferimento all'articolo n. 19 con il richiamo all'articolo n. 20.	<u>Proposta non accolta</u> Non si ritiene necessario modificare il testo vigente.
19	ASSIREVI	28	2	Si richiede di eliminare il riferimento allo IAS 34 in quanto non coerente con l'impostazione generale proposta, ed in particolare con l'assenza dei dati patrimoniali, e della relativa informativa, nelle relazioni semestrali.	<u>Proposta parzialmente accolta</u> Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 13.
20	ASSIREVI	Allegato 3		<p>Le modalità di reporting per l'espressione del giudizio di sufficienza sulle riserve tecniche devono essere in linea con il <i>framework</i> di riferimento del revisore.</p> <p>In particolare, considerato che, ai sensi dell'art. 102 CAP, il giudizio di sufficienza deve essere contenuto nella relazione di revisione sul bilancio della compagnia di assicurazione, lo standard professionale applicabile è rappresentato dal Principio di Revisione ISA Italia 700.</p> <p>In conformità a quanto previsto dall'ISA Italia 700, qualora il revisore nella relazione sul bilancio assolva ad altri obblighi di reportistica, <i>“tali ulteriori obblighi devono essere assolti in una sezione separata della relazione di revisione, che deve riportare il sottotitolo “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” o altro titolo, come appropriato in base ai contenuti della sezione stessa”</i> (cfr. par. 38).</p> <p>Per quanto concerne il contenuto del giudizio di sufficienza, coerentemente con la ricostruzione effettuata in commento all'art. 10, si suggerisce di articolare detto giudizio come segue</p> <p><u>Giudizio positivo</u>: “È responsabilità degli amministratori la</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Si fa presente che il giudizio di sufficienza costituisce un incarico separato rispetto al giudizio di revisione (Cfr. nuovo “Considerato” introdotto nella Sezione VISTI).</p> <p><u>Proposta accolta.</u> Il testo del giudizio viene riformulato sulla base del commento.</p>

			<p>costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento IVASS n. 7/2007, del Regolamento IVASS n. 22/2008 e delle relative modalità applicative <i>[Specificare l'articolo del Regolamento o il chiarimento applicativo]</i>, le riserve tecniche determinate sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento n. 22/2008 ed incluse nell'informativa di nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 20XX della ABC Assicurazioni S.p.A. sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento IVASS n. 7/2007 e al Regolamento IVASS n. 22/2008".</p> <p><u>Giudizio negativo:</u> "È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. <i>[Specificare gli elementi alla base del giudizio negativo]</i>. Sulla base delle procedure svolte, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento IVASS n. 7/2007, del Regolamento IVASS n. 22/2008 e delle relative modalità applicative <i>[Specificare l'articolo del Regolamento o il chiarimento applicativo]</i>, le riserve tecniche determinate sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento n. 22/2008 ed incluse nell'informativa di nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 20XX della ABC Assicurazioni S.p.A. non sono sufficienti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento IVASS n. 7/2007 e al Regolamento IVASS n. 22/2008".</p> <p><u>Impossibilità di esprimere un giudizio:</u> "È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. <i>[da specificare in dettaglio le limitazioni]</i>. A causa della rilevanza di tali limitazioni, non siamo in grado di esprimere il giudizio in merito alla sufficienza del complesso delle suddette riserve tecniche, incluse nell'informativa di nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 20XX della ABC Assicurazioni S.p.A., in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>di cui al Regolamento IVASS n. 7/2007 e al Regolamento IVASS n. 22/2008”.</p> <p>Si propone pertanto di modificare l’Allegato 3 in coerenza con le indicazioni sopra riportate.</p> <p>Il revisore, peraltro, potrà fornire precisazioni, secondo gli standard professionali di riferimento (ISA Italia 706), circa eventuali aspetti rilevanti sui quali richiamare l’attenzione degli utilizzatori.</p>	
--	--	--	--	--